



COMUNE DI TRAPPETO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 15-07-2022

OGGETTO: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo la S.S. 187 che collega Trappeto a Balestrate all'altezza dello svincolo del Comune di Trappeto, ricadente nel territorio del Comune di Trappeto.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152 e ss.mm.ii., che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV-Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

Visto, in particolare, l'Art.192 del suddetto Decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, che prevedono, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza sindacale la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

Considerato che il suddetto Art.192 prevede:

- che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Considerato che l'Art. 14 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede che gli enti proprietari (e i concessionari delle autostrade) sono tenuti alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi, e quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle pertinenze, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione;

Considerato, altresì, che la Circolare del 29/07/2008 dell'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente, relativa alle attività delle province regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, impartisce ulteriori chiarimenti in ordine all'Art. 160 della Legge Regionale n.25/1993, prevedendo che in base al suddetto Art.14 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) "*ove non fosse possibile l'individuazione del soggetto cui imporre lo sgombero, le attività di pulizia e smaltimento dei rifiuti presenti nelle strade e autostrade, delle loro pertinenze e/o appartenenze, sono a carico e di competenza diretta degli enti proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità*";

Vista la Sentenza n. 3256 del 31/05/2012 con la quale il Consiglio di Stato - Sez. V, si è pronunciato definendo che, ai sensi dell'articolo 14 del Codice della strada, spetta agli enti proprietari (e ai concessionari delle autostrade) provvedere alla loro manutenzione, gestione e pulizia, comprese le loro pertinenze e arredo, nonché attrezzature, impianti e servizi e, quindi, non limitatamente al solo nastro stradale, ma anche alle piazzole di sosta, onde siano garantite la sicurezza e la fluidità della circolazione (C.d.S. - Sez. IV - 04 Maggio 2011, n. 2677; 13 Gennaio 2010, n. 84). E' stato del resto puntualmente osservato (Cass. SS.UU. 25 Febbraio 2009, n. 4472) che, seppure per un verso non può negarsi che l'articolo 14 del D.Lgs 05 Febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'Art. 192 del D.Lgs 03 Aprile 2006, n. 152, preveda la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino,

solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa (in termini, C.d.S. - Sez. V - 26 Gennaio 2012, n. 333; 22 Marzo 2011, n. 4673; 16 Luglio 2010, n. 4614), per altro verso "esigenze di tutela ambientale sottese alla predetta norma rendono evidente che il riferimento è a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stessa imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente"; è stato poi sottolineato che "...il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficacia custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere indebitamente depositati rifiuti nocivi";

Visti, altresì:

- l'Art.184, comma 2, del D.Lgs. n° 152/2006 il quale classifica rifiuti urbani, tra l'altro, i rifiuti di cui all'Art. 183, comma 1, letterab-ter), punto 4, del medesimo decreto, specificatamente "*i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua*";
- l'Art. 188 del D.Lgs. n° 152/2006 il quale disciplina che il detentore di rifiuti provvede al loro trattamento, direttamente o mediante l'affidamento ad un soggetto, alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della parte IV del medesimo Decreto;

Considerato che:

- lungo i cigli stradali della S.S. 187 nel tratto che collega Trappeto e Balestrate, si rileva una notevole presenza di rifiuti abbandonati, che oltre a deturpare l'ambiente creano problemi di carattere igienico- sanitario;
- gli autori della violazione sono ignoti, mentre la concessione della strada in argomento è ascrivibile all'ANAS S.p.A., alla quale, pertanto, compete la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sopra citati;
- ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) ricorre una responsabilità oggettiva del gestore della strada e dunque un obbligo alla rimozione dei rifiuti abbandonati sull'area in questione;

Rilevato che dalle sollecitazioni del Sindaco a Codesta Società, giusta nota Prot. 5219 del 02.05.2022, per provvedere in merito alla rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati di che trattasi, disseminati su entrambi i cigli stradali della S.S. 187 nel tratto che collega Trappeto e Balestrate, ad oggi non sono stati rimossi, aumentando in maniera considerevole, e aggravandola situazione igienica sanitaria emersa nonché la sicurezza per la circolazione stradale;

Rilevato dunque la sussistenza di una colpa grave in capo alla Società, per il mancato adempimento degli obblighi in custodia, la pulizia e rimozione dei rifiuti sollecitate e mai eseguiti;

Visti:

- l'Art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente);
- la Circolare del 29/07/2008 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3256 del 31/05/2012;
- l'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);

ORDINA

Per le motivazioni in premessa riportate, essendo ignoti gli autori, alla Società ANAS S.p.A. – Gruppo Fs Italiane – Area Metropolitana Palermo – Sezione Staccata di Trapani CM "D", nella persona del Legale Rappresentante, di provvedere a sue cure e spese, entro il termine di **8 giorni** dalla data di ricezione della presente:

- Alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati lungo i cigli stradali della S.S. 187 nel tratto che collega Trappeto e Balestrate;